

Codice A1813C

D.D. 27 febbraio 2023, n. 613

**Rinnovo Concessione demaniale per il mantenimento manufatto di scarico corpo idrico superficiale Rio Bergallo - Comune di Riva Presso Chieri (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOSC4271 - Autorizzazione Idraulica 4586/2013- Società CHIERI ITALIA S.r.l. (ex Embraco Europe S.r.l.).**



**ATTO DD 613/A1813C/2023**

**DEL 27/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Rinnovo Concessione demaniale per il mantenimento manufatto di scarico corpo idrico superficiale Rio Bergallo - Comune di Riva Presso Chieri (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOSC4271 – Autorizzazione Idraulica 4586/2013– Società CHIERI ITALIA S.r.l. (ex Embraco Europe S.r.l.).

Vista l'istanza, prot. n. 26443 del 22.06.2022, di rinnovo della Concessione demaniale TOSC4271 rilasciata con D.D. 3167 del 24.12.2013, di cui al disciplinare Rep. 981 del 19.12.2013, presentata dalla ditta Chieri Italia S.r.l., avente ad oggetto il mantenimento di manufatto di scarico in sponda destra in corpo idrico superficiale Rio Bergallo in Comune di Riva Presso Chieri (To), sito a monte del ponte della strada comunale Madonna delle Fontane;

Visto la comunicazione di Avvio del procedimento in data 08/07/2022 – Prot. n° 29079;

Vista la richiesta di pagamento delle spese di istruttoria ed integrazione deposito cauzionale in data 31/08/2022 – Prot. n° 36713;

Viste le ricevute di pagamento in data 2/08/2022 e in data 04/11/2022;

Atteso che nella suddetta concessione demaniale, rilasciata alla ditta Embraco Europe S.r.l. ora Chieri Italia S.r.l., è richiamata integralmente l'A.I. n. 4586 assunta con D.D. 2749 del 15/11/2013 che autorizza le opere di scarico delle acque di falda provenienti da impianto di bonifica dello stabilimento della richiedente;

Dato atto che l'istanza è accompagnata dalla dichiarazione, a firma dell'Ing. Antonio Molinari, attestante che non vi sono state modifiche dell'impianto da cui origina lo scarico, né dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, e non sono state apportate variazioni alle opere autorizzate con AI 4586/2013;

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria e la comunicazione del tecnico regionale in materia di autorizzazione idraulica avvenuta in data 17/02/2023, è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.;

#### *determina*

di confermare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica n. 4586/2013 assunta da questo settore con D.D. 2749 del 15/11/2013, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in essa riportate, alla Società CHIERI ITALIA S.r.l. con sede in Via Tortona n° 25 - Milano;

di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società CHIERI ITALIA S.r.l. il rinnovo della Concessione demaniale per il mantenimento di manufatto di scarico in sponda destra in corpo idrico superficiale Rio Bergallo in Comune di Riva Presso Chieri (To), rilasciata con D.D. 3167 del 24.12.2013;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che

deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2031 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;  
di stabilire che il canone annuo, fissato in €. 28200 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;  
di approvare lo schema del disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;  
di dare atto che l'importo di €. 25,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2022, quello di €. 282,00 per canone demaniale riferito all'anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022 e che l'importo di €. 30,00 per integrazione deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022;

di richiedere il canone, l'integrazione della cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 e s.m.i.

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOSC4271 - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n° del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della Concessione demaniale per mantenimento manufatto di scarico corpo idrico superficiale Rio Bergallo - Comune di Riva Presso Chieri (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

**Richiedente:** La Società CHIERI ITALIA S.r.l. con sede in Via Tortona n° 25- MILANO, nella persona di Luigi La Morgia in qualità di Legale Rappresentante delegato alla firma.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il Rinnovo Concessione demaniale per mantenimento manufatto di scarico corpo idrico superficiale Rio Bergallo - Comune di Riva Presso Chieri (TO).

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino N. del

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al **31/12/2031**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua

interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti

di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 282,00 (in lettere duecentottantadue/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 - Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una integrazione della cauzione di € 30,00 (in lettere trenta/00), per un importo complessivo della cauzione pari a €. 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00) pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Ditta Società CHIERI ITALIA S.r.l. residente a Via Tortona n° 25 – MILANO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

Firma del concessionario (1)	per l'Amministrazione concedente
LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luigi La Morgia	Dott. For. Elio PULZONI

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)